



COMUNE DI FONTANIVA
Provincia di Padova

ORIGINALE

REGISTRO GENERALE N. 68

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

N. 65 DEL 31-12-2019

UFFICIO: POLIZIA LOCALE

**Oggetto: DIVIETO DI FAR USO DI PETARDI, BOTTI, ARTIFICI PIROTECNICI
DI OGNI GENERE NEL TERRITORIO COMUNALE DI FONTANIVA
DAL 31/12/2019 AL 01/01/2020.**

IL SINDACO

Vista la comunicazione trasmessa dalla Provincia di Padova a tutti i Sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia di Padova acquisita al prot. 13581 del 20/12/2019 ad oggetto "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, interventi di contrasto dell'inquinamento atmosferico da adottare nella stagione invernale".

Considerato che il periodo invernale è caratterizzato da elevate concentrazioni di inquinanti ed in particolare di PM10 (polveri sottili) che determinano in più occasioni una qualità dell'aria da scadente a pessima fortemente nociva alla salute (vedasi ordinanze di sospensione della circolazione stradale adottate in varie città capoluogo) e che di conseguenza, risulta assolutamente necessario evitare che a tale condizione critica abbia da aggiungersi anche l'inquinamento volontariamente prodotto dalle emissioni prodotte dallo scoppio nell'aria di petardi, botti, fuochi d'artificio ecc.

Considerato che gli spari di botti e gli scoppi provocati da petardi, mortaretti ed altri artifici esplodenti producono altresì notevoli criticità negli animali in genere e nei cuccioli in particolare, provocando in loro paura e disorientamento, inducendoli a reazioni istintive ed incontrollate come gettarsi nel vuoto, divincolarsi per strappare la catena, scavalcare recinzioni e fuggire in strada, mettendo seriamente a repentaglio la loro incolumità e quella degli altri.

Considerato che i fatti suddetti potrebbero altresì dar luogo a ingenti danni economici alle cose per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare in danno di automobili, cassonetti, portalettere esposte nelle pubbliche vie, ma anche in luoghi esterni alle private dimore.

Atteso che ogni anno l'Amministrazione Comunale patisce delle spese per provvedere alla pulizia degli spazi pubblici da residui di botti petardi nel periodo di capodanno e cocci di bottiglie.

Ritenuto altresì di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie o piazze ove si trovino delle persone ed in particolare in prossimità di luoghi di culto.

Ritenuto che occorre dunque, con provvedimento contingibile ed urgente da adottarsi senza indugio, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità intesa come tutela della integrità fisica della popolazione e degli animali, la protezione del patrimonio pubblico, la pubblica quiete e la sicurezza urbana.

Visto il Regolamento di Polizia Urbana dei Comuni aderenti al Distretto di Polizia Locale PD1A art. 7 Comportamenti vietati com. 20 *"sparare mortaretti o altri simili apparecchi esclusa la notte di Capodanno"*.

Informando a norma della L. 241/1990 che il responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Comandante della Polizia Locale V. Comm. Carlo Gazzola.

Visto l'art. 54 del D.lvo n. 267 del 18/08/2000 come sostituito dell'art. 6 del D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in L. n. 125 del 24/07/2008 che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto con prot. 13710 in data 27/12/2019.

Visto l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
Visti gli articoli 659 e 703 del Codice Penale;
Visto il Regolamento di Polizia Urbana;
Visti gli articoli 1 e 2 del D.M. 5 agosto 2008;

ORDINA

Fatte salve le manifestazioni pirotecniche regolarmente autorizzate ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. nel periodo compreso dal 31/12/2019 al 01/01/2020 è fatto divieto a chiunque sulle pubbliche vie e piazze o in direzione di esse, lo sparo di mortaretti e simili, l'accensione di fuochi d'artificio, il lancio di razzi, o in genere accensioni o esplosioni pericolose.

AVVISA

Le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi art. 7 bis del D.lgs.267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 ad € 500.00, altresì comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato e/o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/1981 ai fini della loro successiva confisca, ai sensi dell'art. 20 della citata legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio del comune, o in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia:

- immediatamente esecutiva;
- pubblicata all'albo pretorio di Fontaniva e sul sito web istituzionale dell'ente e sia;
- comunicata alla Prefettura di Padova;
- comunicata alla stampa locale;

Manda, per l'osservanza, a tutte le forze di Polizia.

IL VICE SINDACO
Arch. Alberto Trento
(firmata digitalmente)

Reg. Pubbl. N.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al

Lì

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
GAZZOLA CARLO**